

STATUTO

**METAMORPHOSI SOCIETA'
COOPERARIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIMINNA PA VIA ROMA 136

Numero REA: PA - 273695

Codice fiscale: 05742000820

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2008 - Statuto completo	2
--	---

so ne ho dato lettura alle parti che l'approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore 12,30

Consta di due fogli scritti a macchina e di mio pugno completati per cinque pagine e sin qui della sesta.

F.to Anna Natalina Accomando; Giuseppa Resuttana; Giuseppa Violetta Spatafora; Cottone Giuseppa; Maria Concetta Urso Russo; Giglia Domenica; Adamo Ilario; Adamo Antonino; Caminita Daniela; Spatafora Mattea Roberta; Giacomo Sanfilippo Notaio.-

ALLEGATO "A"

AL N. 16589 REP.

AL N. 5370 RACC.

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) - E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Ciminna la Società cooperativa denominata

METAMORPHOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le

migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto

- La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell' articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;

- Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell' articolo uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all' art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante a
solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale
che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge
381/1991.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-
sa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti
gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizza-
zione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che
direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo
titolo esemplificativo:

- resa di servizi socio assistenziali di ogni ordine e grado,
in favore di infanti, minori, adolescenti, adulti ed anziani,
inabili fisici, psichici e sensoriali, gestanti, ragazze ma-
dri, tossicodipendenti, immigrati, emigrati ed altri soggetti
in condizioni di bisogno e/o svantaggio sociale conseguente a
malattie, malformazioni, menomazioni, disabilità, indigenza,
ecc., anche attraverso la promozione e gestione di attività
quali, servizi di assistenza domiciliare, centri di ascolto e
di prima accoglienza, comunità alloggio, case albergo, case
protette, centri di accoglienza per ospitalità diurna e resi-
denziale, soggiorni vacanze, comunità familiari, case di ripo-
so e di assistenza;

- promozione, istituzione e gestione di servizi di informa-
giovani, nonché servizi sociali in favore di minori, adole-
scenti e giovani, volti alla prevenzione del disadattamento e

	della criminalità minorile;	
	- promozione di servizi sociali in favore di minori anche at-	
	traverso la gestione di asili nido, scuole materne, servizi	
	babysitter, centri diurni e residenziali, doposcuola, ecc.	
	ecc.;	
	- promozione e gestione di servizi di assistenza sociale, so-	
	cio-psico-pedagogica, servizi di informazione, assistenza ed	
	orientamento idonei a sostenere gli adolescenti e i giovani in	
	ogni situazione di disagio;	
	- istituzione ed organizzazione di iniziative di sostegno eco-	
	nomico, sociale e psicopedagogico in favore di tutti i sogget-	
	ti bisognosi;	
	- attività di volontariato in favore di tutti i soggetti biso-	
	gnevoli di conforto, assistenza e cura, socio assistenziale e	
	sanitaria, anche a supporto, in collaborazione ed associazione	
	con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza;	
	- attività di volontariato con finalità di solidarietà socia-	
	le, con azioni erogabili in modo anche continuativo, attivo e	
	diretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazione di	
	bisogno ed in particolare di agire in favore di tutta la col-	
	lettività, contribuendo alla soluzione dei problemi della fa-	
	me, dell'emarginazione, e della povertà mediante la raccolta	
	delle eccedenze della produzione agricola e dell'industria,	
	specialmente nel settore agro-alimentare, e la redistribuzione	
	delle stesse ai poveri ed agli emarginati;	

	- promozione di tutte le iniziative utili a sensibilizzare	
	l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del	
	problema della povertà e della emarginazione anche attraverso	
	interventi nei confronti di singoli o famiglie;	
	- resa di servizi socio sanitari di base e specialistici, re-	
	sidenziali e domiciliari, semplici ed integrati, anche attra-	
	verso la promozione e gestione, diretta ed indiretta, di atti-	
	vità quali centri medici, diagnostici, fisioterapici e riabi-	
	litativi, case di cura e centri di assistenza sanitaria, cli-	
	niche specialistiche, centri di medicina trasfusionale, Strut-	
	ture sanitarie odontoiatriche, residenze sanitarie assistite,	
	comunità terapeutiche assistite, centri di lunga degenza per	
	malati cronici e terminali, strutture hospice, residenze sani-	
	tarie, centri residenziali e semiresidenziali di prevenzione,	
	cura e riabilitazione, centri di accoglienza e cura geriatri-	
	ca, ecc. ecc.;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche	
	ambulatoriali quali, medicina di laboratorio, radiologia dia-	
	gnostica, medicina nucleare, cardiologia, endoscopia, radiote-	
	rapia, chirurgia ambulatoriale, dialisi, medicina fisica e ri-	
	abilitativa, chirurgia plastica ed estetica;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni di base ambulatoriale quali cen-	
	tri di recupero e riabilitazione funzionale di soggetti porta	

tori di disabilità fisica, psichica e sensoriale, centri di salute mentale, consultori familiari e presidi per il trattamento delle dipendenze;

- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte all'erogazione di prestazioni di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti quali pronti soccorsi, centri di rianimazione e di terapia intensiva, centri di degenza, day hospital, day surgery, punti nascita e blocco parto, strutture chirurgiche ed operatorie, centri trasfusionali, di frigoemoteca e centri di anatomia patologica;

- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte all'erogazione di prestazioni a ciclo continuo e/o diurno in fase post acuta quali presidi di recupero e riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale, presidi di tutela della salute mentale in regime diurno ed in day hospital psichiatrico, strutture residenziali psichiatriche e strutture di riabilitazione ed educativo assistenziali per soggetti affetti da dipendenze e tossicodipendenze;

- promozione, realizzazione e gestione di una rete di servizi assistenziali e sanitari a carattere territoriale al fine dello sviluppo di un organico ed integrato sistema di assistenza, sociale e sanitaria;

- progettazione, realizzazione e gestione di impianti e strutture sportive istituite per supportare processi riabilitativi

- rivolti a minori, anziani ed inabili, nonché in favore di altri soggetti bisognevoli di assistenza psicofisica e motoria;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti e Strutture polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico e sensoriale delle persone;
- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte allo svolgimento di iniziative di turismo sociale e culturale, centri di benessere, centri estetica, centri di disintossicazione da dipendenze, beauty farm, ecc. ecc.;
- progettazione realizzazione e gestione di servizi socio assistenziali e sanitari in favore dei portatori di handicap, volti a favorire i processi di superamento di situazioni emarginanti, a prevenire e/o a limitare la disabilità e per consentire la permanenza del portatore di handicap nel proprio ambiente sociale e familiare;
- promozione, istituzione e gestione di servizi di intervento socio-psico-terapeutico riabilitativo e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti disabili;
- promozione, istituzione e gestione di iniziative di assistenza ed accompagnamento dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali nei presidi pubblici e privati, nonché a domicilio, presso i presidi ospedalieri, i luoghi di villeggiatura, gli istituti scolastici, i centri e le istituzioni pubbliche e private, i servizi pubblici e privati di igiene e

	cura personale;	
	- progettazione realizzazione e gestione di attività di tra-	
	sporto, urbano ed extraurbano, di infermi, inabili e disabili;	
	- progettazione realizzazione e gestione di attività di tra-	
	sporto sanitario di emergenza, urbano ed extraurbano;	
	- progettazione realizzazione e gestione di attività di acco-	
	glienza ed assistenza, domiciliare e residenziale, a supporto	
	di tutti i soggetti bisognevoli di conforto e cura, sociale e	
	sanitaria, anche in collaborazione ed associazione con altre	
	organizzazioni ed istituzioni di assistenza pubbliche, private	
	e miste;	
	- progettazione realizzazione e gestione di iniziative di as-	
	sistenza medica generica e specialistica, infermieristica, fi-	
	sioterapica e riabilitativa, anche domiciliare, privata e/o in	
	convenzione con enti pubblici ed ASL;	
	- progettazione realizzazione e gestione di servizi di tele-	
	soccorso e teleassistenza, telemedicina, nonché di ogni altro	
	tipo di assistenza Telematica;	
	- svolgimenti di servizi di logistica, deposito, distribuzione	
	primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendi-	
	ta, al dettaglio ed all'ingrosso, per conto di industrie pro-	
	dottrici e commerciali di mobili, arredi, attrezzature, stru-	
	menti e dispositivi medicali, medici e paramedici;	
	- svolgimenti di servizi di logistica, deposito, distribuzione	
	primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendi	

ta, al dettaglio ed all'ingrosso, per conto di industrie produttrici e commerciali di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, dermocosmetici, veterinari, erboristici, fisioterapici, omeopatici, dietetico alimentari e sanitari;

- svolgimento di servizi di logistica, deposito, distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, per conto di industrie produttrici e commerciali di forniture globali per ospedali, case di cura, centri di studio e ricerca medica, ambulatori, case di riposo e comunità;

- svolgimenti di servizi di logistica, deposito, distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, per conto di industrie Produttrici e commerciali di prodotti detergenti, igienizzanti, disinfettanti e purificanti per ospedali, case di cura, centri di studio e ricerca medica, ambulatori, case di riposo e comunità;

- progettazione, realizzazione e gestione di campagne di prevenzione da attuarsi in forma privata e/o in convenzione con associazioni di categoria mediche e paramediche e con AUSL ed Enti Locali;

- progettazione, realizzazione e gestione di azioni di sensibilizzazione verso le problematiche dell'assistenza sociale e sanitaria, rivolte a giovani ed adulti;

- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative formative ed occupazionali rivolte a soggetti portatori di handicap

fisico, psichico e sensoriale, volte al loro accrescimento umano e culturale ed al loro inserimento sociale e professionale;

- gestione di iniziative di animazione socio culturale e di intrattenimento;
- progettazione e gestione di iniziative culturali, seminariali, ricreative, formative e socio assistenziali e sanitarie, in favore degli emigrati, anche nell'ambito dello stesso Stato, e delle loro famiglie;
- progettazione e gestione di iniziative culturali, seminariali, ricreative, formative, ed assistenziali in favore degli immigrati, anche nell'ambito dello stesso Stato, e delle loro famiglie;
- promozione, progettazione, realizzazione e gestione di iniziative socio assistenziali e sanitarie regionali, nazionali e transnazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari;
- progettazione e gestione di iniziative finalizzate alla promozione di azioni di cooperazione regionale, nazionale ed internazionale;
- promozione ed attuazione di azioni umanitarie, nell'ambito di programmi regionali, nazionali ed internazionali;
- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative rivolte agli operatori del settore sociale, assistenziale e sanitario;

- progettazione, assistenza alla progettazione per conto terzi, gestione e cogestione di azioni formative di ogni ordine e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste operanti nel settore socio assistenziale e sanitario;
- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e all'acquisizione di specifiche competenze professionali nel settore socio assistenziale e sanitario;
- attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche nel settore socio assistenziale e sanitario;
- promozione della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle discipline tipiche del settore socio assistenziale e sanitario;
- intervento diretto nell'attività di ricerca e sviluppo, nel campo delle discipline tipiche del settore socio assistenziale e sanitario;
- resa di consulenze progettuali, organizzative, gestionali, contabili, finanziarie e legali in favore di enti/società/aziende, pubbliche e private, in materia di servizi sociali e sanitari;

	- progettazione e gestione di servizi nel settore della refe-	
	zione e ristorazione, residenziale e domiciliare, a supporto	
	dei servizi socio assistenziali e sanitari;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di pu-	
	lizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, igie-	
	nizzazione, purificazione di luoghi, strutture ed immobili de-	
	stinati all'assistenza, sociale e sanitaria;	
	- progettazione realizzazione e gestione di iniziative di rac-	
	colta, smaltimento e trattamento di rifiuti, ordinari e spe-	
	ciali, provenienti da attività socio assistenziali e sanita-	
	rie;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte alla sistema-	
	zione, all'aggiornamento, all'ammodernamento, alla ristruttu-	
	razione, alla riqualificazione di luoghi, strutture ed immobi-	
	li destinati all'assistenza, sociale e sanitaria;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte al miglioramen-	
	to dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi,	
	generici e specifici, delle strutture che svolgono e/o dovrann-	
	o svolgere servizi socio assistenziali e sanitari;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte a favorire	
	l'introduzione di processi di innovazione tecnica e tecnologi-	
	ca nei sistemi socio assistenziali e sanitari;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare	
	l'efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie preven-	
	tive e curative;	

	- progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare	
	il livello qualitativo delle prestazioni sanitarie preventive	
	e curative erogate;	
	- progettazione e sviluppo di iniziative volte all'acquisizio-	
	ne in gestione di servizi esternalizzabili del settore socio	
	assistenziale e sanitario, nonchè di ogni altro settore orga-	
	nizzativo e/o gestionale connesso, da attuarsi in convenzione	
	con Enti Governativi e non Governativi, Statali, Regionali,	
	Provinciali e Locali, ASL ed Enti Locali;	
	- capitalizzazione, mediante collaborazioni, partenariati ed	
	associazioni, di esperienze di altri enti, associazioni e so-	
	cietà, pubbliche, private e miste, nel settore socio assisten-	
	ziale e sanitario, attraverso lo svolgimento di azioni ed in-	
	terventi congiunti;	
	- progettazione e gestione di iniziative culturali, seminaria-	
	li, ricreative e formative nel settore assistenziale e sanita-	
	rio.	
	- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative	
	finalizzate alla diffusione della cultura d'impresa, alla for-	
	mazione professionale, all'accrescimento delle capacità pro-	
	fessionali e manageriali degli associati e dei terzi, occupa-	
	ti, inoccupati, disoccupati, liberi professionisti e/o dipen-	
	dente di enti pubblici ed aziende private;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative	
	finalizzate all'acquisizione di specifiche professionalità nel	

- settore dell'agricoltura e dell'agroindustria, nonché alla formazione di imprenditori agricoli e loro operatori;
- assistenza alla progettazione ed attuazione di azioni formative di ogni ordine e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste;
- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e all'acquisizione di specifiche competenze professionali;
- progettazione e gestione di interventi rivolti alla creazione delle condizioni di parità e pari opportunità tra donne ed uomini nella formazione, nel lavoro, nel contesto sociale e nella presenza nelle istituzioni;
- progettazione e gestione di interventi rivolti alla creazione delle condizioni di parità e pari opportunità in favore di persone socialmente svantaggiate;
- svolgimento di attività di centro studi, ricerche e documentazione in forma singola ed associata;
- organizzazione e gestione di interventi di orientamento scolastico, universitario e professionale;
- svolgimento di qualsiasi attività didattica e formativa di tipo scolastico, universitario e professionale, rivolta a stu-

	denti di ogni ordine e grado;	
	- attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche;	
	- promozione della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle	
	discipline sociali, ambientali, scientifiche, tecniche e tec-	
	nologiche, economiche e giuridiche;	
	- intervento diretto nell'attività di ricerca e sviluppo, nel	
	campo delle discipline sociali, ambientali, scientifiche, tec-	
	niche e tecnologiche, economiche e giuridiche;	
	- progettazione e gestione di interventi formativi rivolti	
	agli operatori e docenti della Scuola, dell'Università e della	
	Formazione Professionale quali i corsi di qualificazione, ri-	
	qualificazione ed aggiornamento, compresi i corsi polivalenti	
	per la formazione degli insegnanti alle attività di sostegno	
	nelle classi in presenza di allievi in situazioni di Handicap,	
	da attuare in forma autonoma e/o in regime di convenzione con	
	i Provveditorati, le Università e gli Istituti Scolastici e	
	Professionali;	
	- promozione, realizzazione e gestione di iniziative formative	
	nazionali e trasnazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito	
	dei programmi regionali, nazionali e comunitari;	
	- organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze e seminari	
	di studi nel settore della formazione e della cultura, nonché	
	svolgimento di attività editoriale e di documentazione, anche	
	attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;	
	- capitalizzazioni di esperienze di altri enti, associazioni e	

	società, pubbliche, private e miste, nel settore della forma-	
	zione, ricerca e sviluppo, attraverso lo svolgimento di azioni	
	ed interventi congiunti;	
	- promozione della cultura di impresa ed attuazione di misure	
	volte a favorire lo sviluppo imprenditoriale anche attraverso	
	la creazione e gestione di «incubatori d'impresa»;	
	- resa di consulenze, studi di fattibilità, analisi di validi-	
	tà, certificazioni di qualità, servizi di tutoraggio e di mo-	
	onitoraggio tecnico, economico e contrattuale, rivolte ad im-	
	prese pubbliche e private di ogni specie;	
	- resa di consulenze, studi di fattibilità, analisi di validi-	
	tà, certificazioni di qualità, servizi di tutoraggio e di mo-	
	onitoraggio tecnico, economico e contrattuale su progetti ri-	
	volti alla creazione di nuove realtà imprenditoriali o all'am-	
	pliamento, all'ammodernamento, all'aggiornamento, alla ri-	
	strutturazione ed alla riconversione di complessi aziendali	
	già esistenti, siano essi costituiti in forma di aziende indi-	
	viduali, artigianali, piccole e medie imprese ed industriali;	
	- servizi di consulenza direzionale, gestionale, organizzati-	
	va, tecnica e legale, indirizzata ad enti pubblici ed aziende	
	private;	
	- servizi di supporto direzionale, gestionale, organizzativo,	
	tecnico e legale, indirizzato ad enti pubblici ed aziende pri-	
	vate;	
	- progettazione e gestione di servizi di pianificazione e svi	

- gruppo di sistemi informativi e gestionali, dell'office automation e dell'office management;
- progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e servizi informatici e telematici, compresa la logistica, deposito, distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso e la locazione di sistemi informatici semplici e complessi, mobili ed attrezzature d'ufficio e d'azienda, nonché la produzione di programmi per il perseguimento dei migliori risultati aziendali;
- progettazione, realizzazione e gestione di complessi aziendali, finalizzati all'esercizio di attività innovative e sperimentali e alla produzione di beni e servizi nei settori dell'agricoltura, della agroindustria, della zootecnia, dell'acquacoltura, el turistico, dell'artigianato, del settore artistico e di ogni altro comparto delle attività produttive più rilevanti a livello regionale, nazionale e comunitario;
- progettazione realizzazione e gestione di attività volte allo sviluppo e recupero delle tecniche di ricamo antico, ceramica artistica, lavorazione del vetro e del legno applicati all'arteterapia (artigianale ed industriale);
- organizzazione di fiere, mostre, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di studi, iniziative ricreative, artistiche e musicali, gare sportive e manifestazioni di ogni altra natura, nonché svolgimento di attività editoriale e di documentazione, anche attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;

svolgimento di attività di import - export di beni e/o di servizi;
scambio di conoscenze, servizi, know how e tecnologie, che favoriscano
il dialogo e l'integrazione tra nazioni, popoli e culture;
- sponsorizzazione degli associati o di terzi, che ne facciano richiesta
espresa richiesta motivata, per la partecipazione a fiere, esposizioni,
mostre, convegni, dibattiti, conferenze, seminari, viaggi di studio e culturali,
iniziative ricreative e musicali, gare sportive e manifestazioni di ogni altra natura;
- esercizio dell'attività di informazione, di divulgazione, di documentazione,
svolgimento di iniziative editoriali, seminari e di dibattito;
- promozione ed attuazione di azioni che favoriscano la crescita sociale
anche attraverso l'intermediazione istituzionale, sindacale ed imprenditoriale;
- esercizio di azioni che favoriscano l'incontro della domanda e dell'offerta
nel mondo del lavoro anche attraverso la progettazione, l'istituzione e la gestione di sportelli informativi
ed agenzie polifunzionali di servizi, da attuare in proprio e/o in convenzione
con altri enti o aziende pubbliche e private.

La cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art. 1 lettera b) e successive modificazioni, potrà svolgere le seguenti attività:

- gestione di mense collettive di tipo scolastico, aziendale

ed ospedaliero nonché l'attuazione di servizi di refezione e ristorazione anche a domicilio ed attraverso la gestione di buoni pasto e di ticket;

- progettazione e gestione, in conto proprio e/o per conto terzi, di servizi di lavanderia e stireria;

- gestione di parcheggi ed altre aree attrezzate, nonché servizi di ausilio agli operatori del traffico, per il miglioramento delle condizioni di vivibilità urbana e sub urbana;

- gestione di iniziative di bonifica, pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di immobili pubblici e privati, compresi interi centri abitati e loro periferie, spazi ed aree verdi pubbliche, discariche, lidi e spiagge, per la salvaguardia della pubblica igiene ed incolumità;

- progettazione, gestione, fruizione di zone naturalistiche come riserve orientate ed aree come SIC e ZPS finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente secondo le direttive di Natura 2000;

- progettazione e gestione di servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, telemedicina ed altri servizi telematici in genere;

- progettazione ed attuazione di interventi finalizzati all'esercizio di attività di utilità collettiva, quali la gestione di impianti di depurazione, la raccolta, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti di ogni specie, la gestione di aree protette, aree attrezzate, zone boschive, parchi e riser

	ve e di zone costiere di rilevante valenza ambientale, la ge-	
	stione di lidi, spiagge, approdi e porti turistici e relativi	
	servizi, la gestione di mattatoi, di servizi di igiene, salva-	
	guardia e valorizzazione ambientale, di manutenzione aree e	
	verde pubblico e privato e di quant'altre attività che favori-	
	scano uno sviluppo sostenibile del territorio;	
	- pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse pae-	
	saggistico (giardini, spiagge, parchi, strade, parcheggi...) e	
	di locali pubblici e privati;	
	- gestione di impianti florovivaistici per la produzione di	
	piante e fiori per uso ornamentale e/o per altre produzioni	
	vegetali compresi impianti in serra di fiori, frutta ed ortag-	
	gi;	
	- la progettazione e gestione di servizi urbani ed extraurbani	
	di trasposti di persone e cose;	
	- la realizzazione di servizi di manutenzione e gestione di	
	reti idriche e fognarie ed impiantistica relativa;	
	- la realizzazione di lavori in ambito edile e di impiantisti-	
	ca a norma dei sistemi ad uso civile ed industriale, nonché la	
	gestione di punti per la fornitura, all'ingrosso ed al detta-	
	glio, di materiale idoneo a tale attività;	
	- la promozione ed attuazione di azioni rivolte alla tutela,	
	alla valorizzazione ed alla catalogazione del patrimonio cul-	
	turale, monumentale ed ambientale locale, regionale e naziona-	
	le;	

- la gestione di biblioteche, pinacoteche, collezioni e raccolte pubbliche e private, compresa la catalogazione ed inventariazione;

- la progettazione, realizzazione e gestione di iniziative turistiche, di ogni ordine e grado, che favoriscano lo sviluppo occupazionale attraverso la promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, monumentali e culturali locali;

- la capitalizzazioni di esperienze di altri enti, associazioni e società, pubbliche, private e miste, nel settore della pubblica utilità, attraverso lo svolgimento di azioni ed interventi congiunti;

- lo svolgimento di attività commerciali di ogni ordine e grado finalizzate alla distribuzione dei beni e servizi realizzati;

- la stipula di appositi contratti e convenzioni con soggetti in possesso di idonee capacità professionali e/o di specializzazioni, laddove non ve ne sia la disponibilità tra i soci, per la prestazione di lavori, servizi e consulenze.

Inoltre, la cooperativa, nell'ambito delle attività svolte ed al fine di perseguire al meglio gli scopi statutari potrà attivare:

- la promozione ed attuazioni di partenariati, gemellaggi, collaborazioni, convenzioni ed affiliazioni con enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, istituti, dipartimenti universitari, centri di ricerca e sperimentazione e consorzi,

a livello locale, regionale, nazionale, comunitario, ed extra-comunitario;

- la partecipazione a società, a cooperative ed a consorzi;

- la partecipazione di enti, società ed associazioni, pubbliche, private e miste nella compagine sociale della cooperativa;

- cooperazione fra cooperative.

Per la realizzazione degli scopi sociali la società cooperativa sociale si avvarrà di tutte le leggi in materia, Nazionali (legge 381/1991), Regionali (legge 22/1986), dell'Unione Europea e di ogni altro Ente, utilizzando ogni agevolazione, contributo e finanziamento di Enti Pubblici previsti dalle leggi e provvedimenti comunitari, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali e potrà stipulare convenzioni con Enti Locali, Enti Pubblici, Parapubblici, di volontariato e privato..

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, finanziario, mobiliare, immobiliare, industriale e commerciale, anche in ambito europeo, connessi ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché assumere partecipazioni, anche azionarie, in società di capitale aventi anche in parte scopo sociale analogo o affine o complementare a quello sopraindicato e potrà partecipare a raggruppamenti di imprese ed aderire a consorzi di cooperative ed associazioni con altre

imprese o società operanti nello stesso settore ed in particolare potrà costituire a consorzi di garanzia collettiva fidi, accettare lasciti e donazioni.

La cooperativa potrà infine richiedere e usufruire di contributi, sussidi e finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere disposte dalla C.E., dallo Statuto Italiano, dalle regioni e da ogni altro ente.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell' oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo

tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plurienale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie

a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi ;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: - preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo,

vo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 - (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) b) c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale

non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoro

ratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 - (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si

chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro

dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

* del capitale sottoscritto;

* dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

* dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 - -(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al

Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 - (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel regolamento;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 - (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de

funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro

di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 - (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 - (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 100,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1500,00.

Art. 18 - (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 - (deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe

rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen

ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 - (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo

lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 - (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga

redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 - (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 - (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 - (assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R,

inviata 8 giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 - (Funzioni dell'assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so

ci;

8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 - (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 - (Votazione)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 - (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co

dice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 - (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con

siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 - (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie

iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 - (Convocazione e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 - (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,

l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 - (Compensi agli Amministrativo)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche

Art. 37 - (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 - (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 - (Clausola arbitrale)

«Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura

di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.»

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della doman

da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 60.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono

dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 - (Scioglimento anticipato)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 - (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

* a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

* al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la «disciplina delle società cooperative», a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Anna Natalina Accomando; Giuseppa Resuttana; Giuseppa Violetta Spatafora; Cottone Giuseppa; Maria Concetta Urso Russo; Giglia Domenica; Adamo Ilario; Adamo Antonino; Caminita Daniela; Spatafora Mattea Roberta; Giacomo Sanfilippo Notaio.-
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.L. 460/97 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 67/E del 07.Agosto 2002.-